



Camera di Commercio
Chieti

Relazione illustrativa tecnico - finanziaria

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del CCNL 01/04/1999 le delegazioni di parte pubblica e sindacale, nel corso della riunione del 12 luglio u.s., hanno raggiunto una ipotesi di accordo per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, relative all'anno 2011, indicate nell'art. 31 del CCNL 22/01/2004 per le finalità indicate dall'art. 17 del CCNL 01/04/1999, come da verbale riepilogativo allegato.

E' opportuno, in primis, evidenziare che il fondo da ripartire per l'anno 2011 è sensibilmente inferiore rispetto all'anno 2010 (€ 401.268,97) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 che fissa due importanti principi:

- 1) per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- 2) le risorse devono essere ridotte per effetto di riduzione del personale.

Alla luce di tali disposizioni il fondo per l'anno 2011 ammonta a complessivi € 386.407,15 così come indicato nella determinazione dirigenziale n. 436/I del 30/12/2010 e per effetto delle economie anno 2010 da riportare all'anno 2011 così come previsto dall'art. 17 co. 5 del CCNL 01/04/1999.

In merito alla ripartizione delle risorse per il corrente anno 2011 è stato confermato il medesimo importo destinato alla produttività anno 2010 mentre le risorse per le progressioni orizzontali sono diminuite per effetto della cessazione dal servizio di due unità di personale.

Rispetto all'anno precedente, invece, ha subito un lieve incremento lo stanziamento per le posizioni organizzative, tuttavia tale aumento non è il frutto di un corrispondente aumento delle posizioni organizzative stesse o della retribuzione ad esse collegate bensì la destinazione delle risorse che il CCNL specificamente destina alle alte professionalità. Tali risorse non possono essere utilizzate in attesa che i futuri CCNL ne dettino la disciplina per gli enti che non hanno attivato le alte professionalità

Gli stanziamenti per le indennità di rischio, di disagio e di responsabilità (art. 17 comma 2 lett. d), lett. e) e f) del CCNL 01/04/1999) sono state determinati tenendo conto del limite massimo esigibile da ciascun dipendente avente diritto. Le fattispecie previste dal vigente CCDI sono:

Indennità di disagio		Indennità di rischio		Indennità di responsabilità	
Tipologia	Importo previsto	Descrizione	Importo previsto	Descrizione	Importo previsto
mensile per usceri con compiti di sorveglianza e/o di portineria (mensile)	€ 70,00	Giornaliera per maneggio valori	Fino ad un max di € 1,55	Annuale per dipendente di cat. D cui si affidata la responsabilità di un Servizio	€ 2.500,00
mensile per dipendenti che svolgono prevalentemente attività di conduzione autoveicoli	€ 250,00	Per ogni ispezione metrica	€ 1,10	Annuale per dipendente di cat. D cui si affidata la responsabilità di un Ufficio	€ 1.500,00
mensile per dipendenti che svolgono occasionalmente attività di conduzione autoveicoli	€ 61,97	Giornaliera per ogni trasporto valori	€ 11,50	Annuale per dipendente di cat. C cui si affidata la responsabilità di un Ufficio	€ 1.000,00
Giornaliera per addetti ai videoterminali	€ 2,30				
Giornaliera per attività svolta presso la sede di Lanciano	€ 30,00				



Camera di Commercio
Chieti

Le risorse eventualmente non utilizzate, poiché le fattispecie previste dal CCDI non possono essere ulteriormente incrementate, costituiranno economie ai sensi dell'art. 17 co. 5 del CCNL 01/04/1999 fermo restando, tuttavia il vincolo fissato dal citato art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010. Gli stanziamenti per le indennità in argomento sono stati, tuttavia, incrementati, stante le disponibilità sul fondo, per consentire come indicato nel verbale di contrattazione, una revisione della disciplina delle indennità sempre nel rispetto dei vincoli fissati dal citato D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Si ricorda, inoltre, che parte dell'indennità di comparto, istituita con il CCNL del 22/01/2004, deve gravare sulle risorse decentrate e a tal fine le delegazioni hanno stanziato una somma pari ad € 25.000,00 calcolata sulla base del personale avente diritto.

Dall'ipotesi di accordo raggiunto è da evidenziare che gli istituti aventi carattere di certezza e continuità (indennità di comparto, progressioni orizzontali e posizioni organizzative) trovano integrale copertura nelle risorse stabili di cui all'art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Pierluigi Federici)



Camera di Commercio
Chieti

Relazione illustrativa tecnico - finanziaria

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) del CCNL 01/04/1999 le delegazioni di parte pubblica e sindacale, nel corso della riunione del 12 luglio u.s., hanno raggiunto una ipotesi di accordo per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, relative all'anno 2011, indicate nell'art. 31 del CCNL 22/01/2004 per le finalità indicate dall'art. 17 del CCNL 01/04/1999, come da verbale riepilogativo allegato.

E' opportuno, in primis, evidenziare che il fondo da ripartire per l'anno 2011 è sensibilmente inferiore rispetto all'anno 2010 (€ 401.268,97) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 che fissa due importanti principi:

- 1) per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- 2) le risorse devono essere ridotte per effetto di riduzione del personale.

Alla luce di tali disposizioni il fondo per l'anno 2011 ammonta a complessivi € 386.407,15 così come indicato nella determinazione dirigenziale n. 436/I del 30/12/2010 e per effetto delle economie anno 2010 da riportare all'anno 2011 così come previsto dall'art. 17 co. 5 del CCNL 01/04/1999.

In merito alla ripartizione delle risorse per il corrente anno 2011 è stato confermato il medesimo importo destinato alla produttività anno 2010 mentre le risorse per le progressioni orizzontali sono diminuite per effetto della cessazione dal servizio di due unità di personale.

Rispetto all'anno precedente, invece, ha subito un lieve incremento lo stanziamento per le posizioni organizzative, tuttavia tale aumento non è il frutto di un corrispondente aumento delle posizioni organizzative stesse o della retribuzione ad esse collegate bensì la destinazione delle risorse che il CCNL specificamente destina alle alte professionalità. Tali risorse non possono essere utilizzate in attesa che i futuri CCNL ne dettino la disciplina per gli enti che non hanno attivato le alte professionalità

Gli stanziamenti per le indennità di rischio, di disagio e di responsabilità (art. 17 comma 2 lett. d), lett. e) e f) del CCNL 01/04/1999) sono state determinati tenendo conto del limite massimo esigibile da ciascun dipendente avente diritto. Le fattispecie previste dal vigente CCDI sono:

Indennità di disagio		Indennità di rischio		Indennità di responsabilità	
Tipologia	Importo previsto	Descrizione	Importo previsto	Descrizione	Importo previsto
mensile per usceri con compiti di sorveglianza e/o di portineria (mensile)	€ 70,00	Giornaliera per maneggio valori	Fino ad un max di € 1,55	Annuale per dipendente di cat. D cui si affidata la responsabilità di un Servizio	€ 2.500,00
mensile per dipendenti che svolgono prevalentemente attività di conduzione autoveicoli	€ 250,00	Per ogni ispezione metrica	€ 1,10	Annuale per dipendente di cat. D cui si affidata la responsabilità di un Ufficio	€ 1.500,00
mensile per dipendenti che svolgono occasionalmente attività di conduzione autoveicoli	€ 61,97	Giornaliera per ogni trasporto valori	€ 11,50	Annuale per dipendente di cat. C cui si affidata la responsabilità di un Ufficio	€ 1.000,00
Giornaliera per addetti ai videoterminali	€ 2,30				
Giornaliera per attività svolta presso la sede di Lanciano	€ 30,00				



Camera di Commercio
Chieti

Le risorse eventualmente non utilizzate, poiché le fattispecie previste dal CCDI non possono essere ulteriormente incrementate, costituiranno economie ai sensi dell'art. 17 co. 5 del CCNL 01/04/1999 fermo restando, tuttavia il vincolo fissato dal citato art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010. Gli stanziamenti per le indennità in argomento sono stati, tuttavia, incrementati, stante le disponibilità sul fondo, per consentire come indicato nel verbale di contrattazione, una revisione della disciplina delle indennità sempre nel rispetto dei vincoli fissati dal citato D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Si ricorda, inoltre, che parte dell'indennità di comparto, istituita con il CCNL del 22/01/2004, deve gravare sulle risorse decentrate e a tal fine le delegazioni hanno stanziato una somma pari ad € 25.000,00 calcolata sulla base del personale avente diritto.

Dall'ipotesi di accordo raggiunto è da evidenziare che gli istituti aventi carattere di certezza e continuità (indennità di comparto, progressioni orizzontali e posizioni organizzative) trovano integrale copertura nelle risorse stabili di cui all'art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Pierluigi Federici)



Camera di Commercio
Chieti

Prot. N. 14879 del 25/07/2011

Spett.le
Collegio dei Revisori
SEDE

OGGETTO: Trasmissione ipotesi di accordo
collettivo decentrato integrativo

Trasmissione via fax

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. si trasmette, in allegato, la relazione illustrativa tecnico – finanziaria circa l'ipotesi di accordo raggiunto con la delegazione di parte sindacale nel corso della riunione del 12 luglio 2011, concernente la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, relative all'anno 2011, indicate nell'art. 31 del CCNL 22/01/2004 per le finalità indicate dall'art. 17 del CCNL 01/04/1999.

Nel confermare la disponibilità del competente ufficio ad ogni ulteriore ed eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Pierluigi Federici)